

Codice A1705A

D.D. 28 aprile 2016, n. 285

Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 e per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.)

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l'articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” con i paragrafi 1-8 del reg. (UE)1305/2013 che corrispondono alla sottomisura 10.1.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, che prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve le eccezioni approvate dai Servizi della Commissione europea in deroga agli importi massimi;

considerato in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata al massimo quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

visti i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;

reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

reg. di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che

introduce disposizioni transitorie;

reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato in modo particolare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 del reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che disciplinano rispettivamente la conversione e l'adeguamento degli impegni verso altri impegni dello sviluppo rurale, laddove siano soddisfatte determinate condizioni;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015;

visto che il menzionato PSR contiene la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" che a sua volta prevede due sottomisure: 10.1 e 10.2;

considerate le seguenti operazioni (in taluni casi suddivise in azioni) della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali* del PSR 2014-2020 del Piemonte:

10.1.1 "Produzione integrata";

10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";

10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" composta dalle azioni:

10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,

10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,

10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,

10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili" composta dalle azioni:

10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,

10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:

10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,

10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani";

10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", composta dalle azioni:

10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,

10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,

10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,

10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono";

10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli";

visto che il PSR 2014-2020 contiene, inoltre, la Misura 11 "Agricoltura biologica" che a sua volta prevede due sottomisure:

- 11.1, con un'unica operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" avente durata triennale e

- 11.2, con un'unica operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica", avente durata quinquennale;

preso atto che la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la DD n. 248 del 21/04/2016 hanno stabilito per la corrente campagna 2016 la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative alla sottomisura 10.1 con tutte le operazioni/azioni in essa contenute;

preso atto che la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la DD n. 249 del 21/04/2016 hanno stabilito per la corrente campagna 2016 la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative all'operazione 11.1.1;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali (denominati anche misura 214) come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte ed in particolare l'art. 46 che detta 2 clausole di revisione di seguito illustrate;

verificato che le clausole di revisione consistono nell'adeguamento degli impegni della misura 214 assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005:

- ai nuovi criteri obbligatori e requisiti minimi in caso di loro modifica e,
- al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 in caso di prolungamento della loro applicazione oltre il 2013, al fine di evitare incoerenze con il successivo periodo di programmazione;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007, recante numerose modifiche e in ultimo approvato con comunicazione della Commissione europea Ares(2015) 5828013 del 14/12/2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 29-1516 del 3/6/2015 avente per oggetto "Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2", come modificata dalla DGR n. 26-1546 in data 8/6/2015;

tenuto conto in particolare del punto 6) del dispositivo della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 che ha stabilito le condizioni della presentazione di cui si è detto e le regole che vengono applicate nel 2016, quali:

- il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014,

- i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti e l'adesione nel 2016 all'analoga operazione di produzione integrata della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e all'agricoltura biologica di cui alla misura 11 del PSR 2014-2020;
- l'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi;

vista la determinazione dirigenziale (DD) n. 326 del 4/6/2015 avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015", come modificata dalla DD n. 339 del 9/6/2015;

tenuto conto che la DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i. ha, tra l'altro, stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e per l'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 con la clausola di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazione analoga "produzione integrata" o alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 con la possibilità di non accettare i nuovi impegni e gli altri obblighi del PSR 2014-2020, recedendo senza restituire eventuali pagamenti percepiti;

visto, inoltre, che la DD n.326 del 4/6/2015 e s.m.i. ha fissato le disposizioni applicative per tale adeguamento;

tenuto conto della DD n. 719 del 5/11/2015 avente per oggetto "PSR 2007-2013: misura 214 (Pagamenti agroambientali): campagna 2015. DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. Approvazione graduatorie delle domande delle azioni 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" che ha individuato distintamente le domande ammissibili al finanziamento dell'azione 214.1 e dell'azione 214.2;

visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i. ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e vista la l.r 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 81 in data 19/04/2016 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2016 (in particolare modalità, scadenze e controlli);

visto che è necessario stabilire e rendere note le disposizioni di natura tecnica per i titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) presentate nel 2015 ai sensi:

- dell'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013 e che devono presentare domanda di pagamento nel 2016;
- dell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 e che devono presentare domanda di pagamento nel 2016;

verificato che l'adesione all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 è articolata secondo due livelli:

- a) il livello di premio "introduzione" che si applica per 5 anni alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006,
- b) il livello di premio "mantenimento" per le aziende che non ricadono nel caso precedente;

stabilito di applicare, pertanto, ai titolari della domanda 2015 per l'azione 214.1 ai sensi del PSR 2007-2013 il livello di premio "mantenimento" dell'operazione 10.1.1 "Produzione integrat";

tenuto conto del requisito dei beneficiari dell'agricoltura biologica previsto dai regolamenti dell'Unione Europea che richiede che essi siano agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, come in dettaglio individuati a livello nazionale dall'art. 3 del DM n.6513/2014, dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015, differentemente dal requisito dell'azione 214.2 del PSR 2007-2013 che non prevedeva tale restrizione;

tenuto conto, inoltre, della differente accezione e durata della conversione agli impegni di produzione biologica (operazione 11.1.1) rispetto al livello di premio Introduzione dell'azione 214.2 del PSR 2007-2013 al quale nel 2015 gli agricoltori possono aver aderito;

approfonditi i dettagli degli impegni tecnici da adottare da parte dei beneficiari e stabilita l'eventuale documentazione da allegare alle domande di pagamento;

valutata l'opportunità di fornire sostegno alle aziende che hanno aderito in modo condizionato nel 2015 all'azione 214.1 *Applicazione delle tecniche di produzione integrata* del PSR 2007-2013 ma che intendano adottare metodi di produzione più ecosostenibili passando all'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" esercitando la conversione degli impegni preesistenti, ai sensi del par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014, prevista dal PSR 2014-2020;

tenuto conto delle informazioni fornite nel corso delle due sessioni di presentazione del sistema informativo ai CAA (centri di assistenza alla compilazione delle domande) nelle date del 6 e 18 aprile 2016;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale agricoltura, Settore competente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.,
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008,

determina

in riferimento alle domande di pagamento per la campagna 2016, che i titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) del 2015 (alle condizioni della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.) risultate ammissibili al finanziamento secondo le graduatorie approvate dalla DD n. 719 del 5/11/2015, sono tenuti a presentare:

1) di confermare l'adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) degli impegni assunti nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013 verso gli impegni dell'operazione 10.1.1 "Produzione integrata" livello di premio "mantenimento" ;

2) di confermare l'adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) degli impegni assunti nel 2015 ai sensi dell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 verso gli impegni dell'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" nel caso di livello di premio "introduzione" della 214.2 o dell'operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" nel caso di livello di premio "mantenimento" della 214.2;

3) di autorizzare la conversione (par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) degli impegni assunti nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013 verso gli impegni dell'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica";

4) di approvare l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente le disposizioni applicative per le domande di pagamento della Misura 10, operazione 10.1.1. "Produzione integrata", articolate nel modo seguente:

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

PARTE IV - ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

5) di approvare l'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituente le disposizioni applicative per le domande di pagamento della Misura 11 "Agricoltura biologica":

- sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" e
- sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni di produzione biologica",

articolate nel modo seguente:

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

PARTE IV - ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

6) di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gualtiero Freiburger

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione Agricoltura.

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28.10.2015

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale)

SOTTOMISURA 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale)

OPERAZIONE 10.1.1 - Produzione integrata

Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA 2016

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	4
DEFINIZIONI	4
FINALITÀ DELLA MISURA	5
RISORSE	5
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	5
AMBITO DI APPLICAZIONE	5
TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI	5
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	6
CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI	6
BENEFICIARI	7
OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA	8
Adesione volontaria agli impegni	8
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI	9
CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA MISURA 10	9
DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	9
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE	10
IMPEGNI	10
INVARIABILITÀ DELLE SUPERFICI IMPEGNATE	23
ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	24
RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO	24
TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI	24
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	25
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	25

Posta Elettronica Certificata (PEC).....	25
Domanda di sostegno per altre operazioni della Misura (10) su richiesta del beneficiario	26
Domande di pagamento negli anni successivi.....	26
PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE	27
COMPETENZE	27
CONTROLLI MISURA 10- OPERAZIONE 10.1.1	29
Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	29
Verbali di istruttoria	29
Chiusura delle istruttorie.....	30
REQUISITI PER IL PAGAMENTO	30
RIESAMI/RICORSI	30
SANZIONI NAZIONALI.....	31
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	32
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	32
TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	32
PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	32
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	33
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	34
CONTATTI	36

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **agricoltore attivo:** come definito dall'art. 9 del reg. (UE) 1307/2013, dagli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dall'art.3 del DM n.6513/2014, dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

FINALITÀ DELLA MISURA

La misura 10 (prevista dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima". Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione

RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento, aventi impegni intrapresi dagli agricoltori in annualità precedenti (relative al PSR 2007-2013), ne viene garantita la copertura finanziaria a carico del PSR 2014-2020.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte dall'Organismo pagatore regionale Arpea nella Determinazione (DD) n. 81 del 19/04/2016, e comunque entro le **ore 23:59:59 di lunedì 16 maggio 2016**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle domande che nel 2016 sono giunte alla 2^a annualità essendo state presentate come domande di aiuto (e di pagamento) nel 2015 ai sensi del bando della misura 214 –azione 214.1 (D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e s.m.i.) del PSR 2007-2013 e che sono risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015.

TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Per adeguamento degli impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di un'azione della Misura 214 del PSR 2007-2013 (o di un'operazione o azione della Misura 10) e la contemporanea adesione agli impegni di un'operazione della Misura 10 (o di un'altra op. della Misura 10), purché l'adeguamento sia debitamente giustificato rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario².

L'adeguamento degli impegni non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno se concesso.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale.

L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Per le domande di cui alle presenti disposizioni, l'adeguamento degli impegni dell'azione 214.1 intrapresi nel 2015 negli impegni della Misura 10 operazione 10.1.1 nel 2016, era stato reso obbligatorio dalle disposizioni della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015, con la possibilità di recedere in caso di difficoltà nell'esecuzione dei nuovi impegni, senza la restituzione degli importi eventualmente percepiti. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente agli impegni facoltativi aggiuntivi dell'azione 214.1 che non trovano corrispondenza nell'operazione 10.1.1 (es. pacciamatura ecocompatibile) o che corrispondono a impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1 che comportano maggiori vincoli o difficoltà di attuazione.

CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di un'azione della Misura 214 del PSR 2007-2013 (o di un'operazione o azione della Misura 10) e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati³.

La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

² Le condizioni da rispettare per concedere l'adeguamento sono fissate dal par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

³ Le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

1) *Beneficiari tenuti ad effettuare l'adeguamento degli impegni dall'azione 214.1 del PSR 2007-2013 all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020, che possono consistere in:*

- a) titolari delle domande 214.1 presentate nel 2015 ai sensi della D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e della D.D. n. 326 del 4.6.2015 e s.m.i. che sono risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015 o
- b) imprenditori agricoli che nell'anno 2016 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti nel 2015 per l'azione 214.1 con la DGR e la DD indicate al punto a).

Nella tabella sottostante sono riportate le situazioni possibili delle domande del 2015 e l'adeguamento per esse previsto nel 2016:

DOMANDA 2015 (Ammissibile in graduatoria)	DOMANDA 2016 a seguito di ADEGUAMENTO
214.1 Tecniche di produzione integrata Livello di premio <i>Introduzione</i>	10.1.1 Produzione integrata Livello di premio <i>Mantenimento</i>
214.2 Tecniche di produzione integrata Livello di premio <i>Mantenimento</i>	

N.B. L'adeguamento previsto nella tabella sovrastante verrà proposto dalla procedura informatica, in collegamento al CUA aziendale, all'atto della presentazione delle domande di pagamento.

A seguito dell'adeguamento il beneficiario dovrà eseguire gli impegni dell'operazione 10.1.1 per gli anni restanti dell'impegno originario.

2) *Beneficiari che intendano effettuare la conversione degli impegni dall'azione 214.1 del PSR 2007-2013 alla Misura 11 del PSR 2014-2020, che possono consistere in:*

- a) titolari delle domande 214.1 presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e della DD n. 326 del 4.6.2015 e s.m.i. che sono risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015, che volontariamente richiedano il passaggio all'agricoltura biologica di cui alla Misura 11 del PSR 2014-2020 o
- b) imprenditori agricoli che nell'anno 2016 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti per l'azione 214.1 con la DGR e la DD indicate al punto a) e che volontariamente richiedano il passaggio all'agricoltura biologica di cui alla Misura 11 del PSR 2014-2020.

Nella tabella sottostante sono riportate le situazioni possibili delle domande del 2015 e la conversione per esse prevista nel 2016:

DOMANDA 2015 (Ammissibile in graduatoria)	DOMANDA 2016 a seguito di CONVERSIONE
214.1 Tecniche di produzione integrata Livello di premio <i>Introduzione</i>	11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica
214.2 Tecniche di produzione integrata Livello di premio <i>Mantenimento</i>	

N.B. Il passaggio indicato nella tabella sovrastante verrà effettuato su richiesta dell'interessato o del CAA che lo assiste in quanto come indicato al punto 1) la procedura informatica all'atto della presentazione delle domande di pagamento propone, in funzione del CUAA aziendale, la domanda di pagamento con l'adeguamento "ordinario" agli impegni dell'operazione 10.1.1. "Produzione integrata" della Misura 10.

A seguito della conversione il beneficiario dovrà eseguire gli impegni dell'operazione indicata per l'intero periodo dell'operazione 11.1.1 (3 anni).

Alla fine dei 3 anni di conversione verrà richiesta l'adesione all'operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* oppure potrà essere concessa una proroga degli impegni dell'operazione 11.1.1 per raggiungere in totale (tra la 214.1 nel 2015 e l'operazione 11.1.1) almeno 5 anni.

Per i titolari di cui al punto 2) vale il rispetto del seguente requisito:

I beneficiari della Misura 11 devono essere agricoltori attivi singoli o associati.

Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n. 639/2014, dell'art. 3 del DM n. 6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e della circolare di Agea Area coordinamento n. ACIU.2015.140 del 20.3.2015.

La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la banca dati dell'Organismo pagatore nazionale (Agea) e/o dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di pagamento e mantenuta per tutto il periodo di impegno.

OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

Adesione volontaria agli impegni

La Misura 10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più delle operazioni previste, aventi una durata di almeno 5 anni. Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti a livello di *baseline*:

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale con Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8/02/2016;
- attuazione regionale con atti in via di predisposizione ;

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;

- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 3536 dell'8/02/2016;
- declinati a livello regionale,

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 10 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.⁴

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base (*baseline*) di cui sopra e illustrati in collegamento ad ogni impegno volontario dell'operazione 10.1.1, sono condizioni per percepire interamente i relativi premi.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti per la Misura 10 previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁵ e sono riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

PARTE II - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEGLI IMPEGNI

CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA MISURA 10

In caso di adesione ad un'operazione e ad i rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni cumulabili della misura 10, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013, citato in precedenza.

OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

L'operazione sostiene l'applicazione del metodo di produzione agricola integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli

⁴ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

⁵ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale. L'impiego del metodo di produzione integrata e l'eventuale attuazione di impegni aggiuntivi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole
- e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio,
 - migliorare la conservazione del sistema suolo,
 - diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio,
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.01	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

Gli operatori biologici possono aderire all'operazione 10.1.1 soltanto per superfici che non siano oggetto di certificazione biologica e costituiscano corpi aziendali separati (come di seguito definiti) rispetto alle superfici aziendali assoggettate alla certificazione biologica.

IMPEGNI

Impegni di base

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni di base**:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le prescrizioni di seguito indicate, specificate più in dettaglio nelle Norme tecniche regionali di produzione integrata, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità dei disciplinari regionali e dei loro periodici aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

Le Norme tecniche regionali vigenti⁶, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 152 del 16.03.2015. Le Norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/normetecniche.htm.

Esse costituiscono anche il riferimento regionale per l'applicazione del marchio previsto dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

Corpi aziendali separati

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

a) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;

b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto di certificazione biologica che, come richiesto della misura 11:

- soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
- appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee;
 - i fruttiferi e la vite.

⁶ La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione per le rispettive competenze del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890, che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

L'esclusione dei corpi separati dalla presente operazione è facoltativa nel caso a) e richiesta dalle "condizioni di ammissibilità/esclusioni" nel caso b).

Le superfici che rientrano nel caso b) possono aderire alla misura 11.

Più in dettaglio, gli impegni di base connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media >10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>	<p>Condizionalità: a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Solchi acquai temporanei. BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), la condizionalità richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro; in situazioni particolari (elevate pendenze che comportino rischi per la stabilità del mezzo meccanico, assenza di rete di scolo, fenomeni di soliflusso), occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>
<p>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'erpatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media >30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.</p> <p>b) <i>Inerbimento.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media >30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>	<p>Condizionalità: a) Lavorazioni. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) Inerbimento. BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).</p>

<p>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE".</p> <p>Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC.</p> <p>In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p>	
<p>Impegno 3. Avvicendamento culturale L'impegno richiede una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura.</p> <p>In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni specifiche per determinate colture, quali l'indicazione sull'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo.</p> <p>In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette "valbe"); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggere pluriennali.</p> <p>Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p>Condizionalità: Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento culturale.</p>
<p>Impegno 4. Fertilizzazione L'impegno richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disporre di un'<i>analisi fisico-chimica del terreno</i> per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni per parametri variabili quali la disponibilità dei macroelementi, mentre non hanno limiti temporali per caratteristiche permanenti del suolo quali la granulometria, il pH (a meno che siano effettuati interventi di correzione) e il carbonato di calcio totale (calcare). - disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" 	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.</p> <p>Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo</p>

<p>(schede a dose standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;</p> <p>- frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree.</p>	<p>di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1.000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3.000 kg N/anno.</p> <p>I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE n.1305/2013). In particolare, il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE e il Decreto interministeriale 7/4/2006 prevedono per le aziende ricadenti al di fuori delle ZVN obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.</p>
<p>Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti</p> <p>I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.</p> <p>L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.</p>	<p>Condizionalità: CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); -rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p>

	<p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: - gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali B34 integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente</p>
<p>Impegno 6. Irrigazione Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando ai sensi della normativa vigente l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.</p>
<p>Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici - sottoporre a regolazione strumentale le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno. Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari: D.lgs n. 150 del 14/8/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale nella distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte almeno una volta</p>

<p>In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.</p> <p>Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.</p> <p>Gli anni del periodo di impegno decorrono a partire dal 2015 (anno di adesione all'azione 214.1).</p> <p>- disporre di una certificazione in corso di validità attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.</p> <p>Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio <i>Controllo funzionale irroratrici</i> in Sistema Piemonte.</p> <p>La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.</p>	<p>a controllo funzionale entro il 26/11/2016.</p> <p>Il PAN (par. A.3.6) prevede che ogni utilizzatore professionale esegua autonomamente la regolazione obbligatoria annuale delle irroratrici, compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti</p> <p>Il PAN inoltre prevede che le <i>irroratrici nuove</i> acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Le <i>attrezzature nuove</i> delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Sono <i>esonerate</i> dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; - irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.
<p>Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici; - registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti; - conservare per l'intero periodo di impegno le registrazioni sopra indicate e la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci. 	<p>Condizionalità: - CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. - CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p>

	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF</p>
--	--

L'operazione non è applicabile ai boschi di noce e castagno, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta. Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili al sostegno.

Il 30% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco sarà oggetto di prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui dei fitofarmaci. Per verificare il rispetto delle Norme tecniche nelle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione per le verifiche in loco.

Impegni aggiuntivi/facoltativi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) nel frutteto o nel vigneto da proteggere, al fine di disorientare i maschi della specie da combattere e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Esso è applicabile a *melo, pero, pesco, susino, vite*.

Tuttavia, come specificato nel paragrafo "Entità del premo annuale", per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'esito di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti. Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Le modalità di attuazione dell'inerbimento sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.

L'impegno è applicabile a: *melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite*.

Per il *nocciolo* sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non supereranno il settimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che, in una situazione media, negli anni successivi al settimo non possa più essere conseguita un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto nel 2016, che costituisce il secondo anno di attuazione dell'impegno di base, l'impegno facoltativo può interessare i nocciolati per i quali tale secondo anno di impegno rappresenti al massimo il quarto anno dall'impianto.

Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

Impegno 11. Erbai autunno vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo e favorisce la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, anche in conseguenza della rotazione delle colture.

L'impegno è applicabile ai *seminativi*.

Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale.</p> <p>I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice.</p> <p>La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago contro cui è rivolta la lotta confusione devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non possono superare il 50% dei trattamenti consentiti dalle Norme tecniche contro il</p>	<p>Condizionalità: I criteri di gestione obbligatori relativi all'impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusione.</p> <p>I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusione.</p>

<p>fitofago in questione.</p> <p>Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	
<p>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite.</p> <p><i>a) Frutteti di pianura.</i></p> <p>La pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila.</p> <p>L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p><i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i></p> <p>La pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila.</p> <p>L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo chimico del sottofila; - inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico). <p>Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto, utilizzata in un singolo trattamento, non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche).</p> <p>L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo</p> <p>Impegno di base dell'operazione 10.1.1 (gestione del suolo). Il diserbo chimico dell'interfila può interessare il 50% della superficie complessiva della coltura. In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media >30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>
<p>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali.</p> <p>L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). <p>Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.</p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>Impegno 11 (facoltativo): Erbai autunno-vernini da sovescio. In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino con prevalenza di graminacee, mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio. In risaia è ammesso l'erbaio di leguminose, anche consociate; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.</p> <p>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.</p>	<p>BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>
<p>Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie. a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p>	<p>Non pertinenti</p>

Per gli impegni facoltativi “erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione di tali interventi o ne compromettono la buona riuscita, il richiedente può presentare entro la scadenza stabilita una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento.

Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015.

Cumulabilità e compatibilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e di altre misure.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA						
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI					
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e viti	Manutenzione di nidi artificiali	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommerione invernale della risaia	
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C			C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C			C		
		Sommerione invernale della risaia	C			C		
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C		
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C					C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione						
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo						
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C		C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C			
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti						
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C			C	C	
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato	C			C	C	
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C			C	C	
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C	
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C			
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	C	

In particolare, gli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1, a eccezione di quello relativo agli erbai autunno vernini da sovescio, possono essere assunti su una stessa superficie in aggiunta agli impegni della Misura 11 (Agricoltura biologica), con possibilità di cumulo degli aiuti.

Compatibilità con i programmi OCM frutta

La presente operazione può intervenire per le aziende socie di OP del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda, comprese le colture ortofrutticole previste dall'allegato I, parte IX del reg. (UE) 1308/13. L'OCM del settore ortofrutticolo, invece, interviene a favore delle aziende socie di OP per l'acquisto di mezzi tecnici e di agenti utilizzati per la confusione sessuale e per

l'applicazione della tecnica. Pertanto, le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusione *non sono ammissibili* al sostegno del corrispondente impegno facoltativo nell'ambito della presente operazione.

Compatibilità con l'azione 10.1.4/1

L'operazione 10.1.1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di baseline e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggere permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

Entità del premio annuale

Impegni di base

Il premio "introduzione" si applica per 5 anni alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.

Il premio "mantenimento" si applica per 5 anni alle aziende che non ricadono nel caso precedente.

<i>Impegni di base</i>		
Gruppi di colture/coltura	Importi €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori (1)	350	500
Fruttiferi principali (2)	400	585
Noce (3) e castagno (3)	155	190
Altri seminativi	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive (4)	230	280
Ortive intensive	400	475
Foraggere	75	90

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.1 è stata effettuata in modo da non compensare impegni corrispondenti agli obblighi di "inverdimento" (articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013). In particolare, il rispetto dei criteri di avvicendamento costituisce un impegno non

remunerato e, pertanto, non presenta rischi di duplicazione di pagamento rispetto alla pratica “greening” di diversificazione colturale. Gli aiuti pertanto possono essere percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e sono soggetti al rispetto degli obblighi di “inverdimento”.

Impegni facoltativi

	Importi in €/ha
a) Metodo della confusione sessuale	
Melo, Pero (*)	150
Pesco, Susino (*)	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a)	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b)	300
Frutteti di pianura	200
c) Manutenzione di nidi artificiali	
	55
d) Erbai autunno-vernini da sovescio	
	180
e) Sommersione invernale delle risaie	
	190

(*) Per *pero* e *susino* il sostegno relativo all’adozione del metodo confusionale è condizionato all’approvazione di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Le imprese agricole che aderiscono all’impegno di base dell’operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l’applicazione della lotta confusionale nell’ambito dell’OCM del settore ortofrutticolo, possono assumere l’impegno facoltativo “metodo della confusione sessuale” (ricevendo il corrispondente punteggio di priorità), ma non possono ottenere il relativo sostegno nell’ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall’impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Come per gli impegni di base, non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di “inverdimento”. In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di “inverdimento” relative alle “aree di interesse ecologico” e alla “diversificazione colturale”.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l’importo massimo per ettaro di cui all’allegato II7 del reg. (UE) 1305/2013.

INVARIABILITA’ DELLE SUPERFICI IMPEGNATE

Non essendo verificate le condizioni di cui al par. 1 dell’art. 47 del reg. (UE) n.1305/2013, l’operazione 10.1.1 si applica ad appezzamenti fissi.

Occorre pertanto mantenere sotto impegno le particelle assoggettate all’azione 214.1 nel primo anno (2015).

7 Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile nel primo anno.

Tale estensione dell'impegno (ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014) viene riconosciuta sia nel caso di aumenti della superficie dell'azienda del beneficiario che nel caso di aumento della superficie oggetto di impegno, nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Non viene garantito nel corso degli anni l'incremento del pagamento relativo agli aumenti di superficie, a causa dei vincoli di disponibilità finanziaria dei fondi utilizzati per i pagamenti.

Nel caso delle domande che nel 2015 presentavano superfici destinate a cereali autunno-vernini che non sono stati riconosciuti a premio, come stabilito dalla DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e dalla DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i., l'abbinamento al pagamento nel 2016 non costituisce aumento di superficie e pertanto, non viene considerato nel computo del 25% di estensione, prima descritto.

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

Superfici improduttive: la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.

Impegni aggiuntivi facoltativi:

- se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se per gli anni rimanenti l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non dispone di superfici su cui possa essere operata tale compensazione.

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova

situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁸

I terreni oggetto di trasferimento, rispetto ai quali il subentrante ha intenzione di proseguire gli impegni del cedente, verranno inseriti in una domanda presentata dal subentrante entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e di anno in anno comunicato.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al sostegno e ricevere il premio è necessario presentare una domanda di pagamento per il 2016 entro i termini e con le modalità fissati dalle disposizioni dell'Arpea con Determinazione del Direttore n. 81 del 19/04/2016 avente per oggetto: "Disposizioni per la presentazione: - delle domande di pagamento con adeguamento degli impegni assunti come primo anno nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 "Tecniche di produzione integrata" e azione 214.2 "Tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi della Misura 10 operazione 10.1.1 e Misura 11 di cui al Reg. UE 1305/2013.; - delle domande di pagamento per gli impegni assunti ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29 marzo 2016."

La citata DD n.81 del 2016 di Arpea è reperibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/411-determinazioni-anno-2016>

Nella presente Determinazione non vengono trattati gli argomenti di seguito elencati corrispondenti ai paragrafi (in numero e titolo) della DD n. 81 del 2016 di Arpea:

5. Dati e Dichiarazioni contenuti nelle domande;
6. Modalità di compilazione e di presentazione delle domande di pagamento;
7. Finalità di presentazione delle domande;
8. Termine di presentazione delle domande;
9. Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 reg. (UE) 809/2014;
10. Domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 reg. UE 809/2014;
11. Presentazione tardiva delle domande di pagamento;
12. Errori palesi (art. 4 reg. UE 809/2014);
13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 4 reg. UE 640/2014);
14. Istruttoria e controlli;
15. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni a seguito dei controlli;
16. Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali;
17. Clausola di elusione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D. lgs. N. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni debba avvenire attraverso strumenti informatici tra i seguenti soggetti:

⁸ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e persone;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- Cittadini privati.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Domanda di sostegno per altre operazioni della Misura (10) su richiesta del beneficiario

I beneficiari dell'operazione 10.1.1 possono aderire nel 2016 alle operazioni della Misura 10 con essa cumulabili, aderendo al bando approvato con la DD n. 248 del 21/04/2016.

La scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

Domande di pagamento negli anni successivi

Nei prossimi anni i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

L'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento che esprime in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

La legge regionale 23 del 29 ottobre 2015 (articolo 8, commi 1 e 2) ha previsto di assegnare alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province (funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17/1999) e dalle Comunità montane (funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 17/1999) in virtù della specificità territoriale e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 ha individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l'ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Gli uffici delegati per lo svolgimento delle funzioni in via temporanea, a seguito della determinazione dirigenziale n. 905 del 29.12.2015 sono i seguenti:

Ambito territoriale	Settore regionale a cui è delegato lo svolgimento delle funzioni
Direzione agricoltura Alessandria	Settore regionale A1704A Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturale
Direzione agricoltura Asti	Settore regionale A1705A Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Direzione agricoltura Biella	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura
Direzione agricoltura Cuneo centro(*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza della Provincia di Cuneo</i>	Settore regionale A1706A Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura
Direzione agricoltura Cuneo periferica(*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza delle Comunità montane</i>	Settore regionale A1701A Produzioni agrarie e zootecniche
Direzione agricoltura Novara	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Torino	Settore regionale A1707A Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile
Direzione agricoltura Verbanò Cusio Ossola (VCO)	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Vercelli	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura

(*) Le due sezioni (centro e periferica) della Direzione agricoltura Cuneo potranno essere raggruppate in un'unica struttura competente per la ricezione e l'istruttoria delle domande

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

CONTROLLI MISURA 10- OPERAZIONE 10.1.1

I controlli in loco per la misura 10 possono includere anche prelievi di campioni vegetali (frutti, foglie), di terreno o di acqua per sottoporli alla ricerca dei residui di fitofarmaci, cui viene di norma sottoposto il 30% delle aziende facenti parte del campione.

Per verificare il rispetto delle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica in loco.

Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

Sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Quest'ultima prevede (all'art. 29, comma 8) che l'amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Verbali di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, dandone le motivazioni;
- negativo, dandone le motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui si è detto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni degli interessati è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.⁹

Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC (o laddove ciò non risulti possibile, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia.

REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000€, la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un'adeguata certificazione antimafia. A tal scopo può essere utilizzata la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) divenuta operativa dal 7 gennaio 2016, regolamentata dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193.

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di pagamento.

Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi

eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.¹⁰

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E' normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Di seguito vengono indicati i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le fasi delle domande di pagamento approvati con la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 14-3031 del 14.03.2016 (Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7/04/2016) ad integrazione della DGR 27.09.2010, n. 64-700 e s.m.i. ed avente per oggetto "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione":

- l'istruttoria delle domande di pagamento e la formazione degli elenchi di liquidazione avverrà **entro 180 giorni** dal passaggio delle domande nella fase "istruibile" (dopo i controlli del sistema integrato di gestione e controllo e altri controlli amministrativi); i tempi del procedimento vengono interrotti in caso di richiesta di documentazione, dell'esame di quest'ultima, del contraddittorio con l'interessato).

Provvedimento finale: domande ammesse a finanziamento inserite in un elenco di liquidazione.

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905;

- rifiuto, revoca, riduzione o recupero del pagamento (o dei pagamenti) **al massimo 90 giorni** dalla notificazione all'interessato della contestazione dell'irregolarità/inadempienza riscontrata con i controlli amministrativi o in loco.

Provvedimento finale: provvedimento definitivo di decadenza o recupero,

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione delle disposizioni applicative, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web agricoltura;

- Gli atti di concessione con aggiornamenti periodici all'indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, nella sezione omonima ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 2 e art. 27);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell’anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- e) gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005,
- Regolamento (UE) n. 335/2013 della Commissione, che ha modificato il reg. (CE) n.1974/2006;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 ;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Norme statali

- DM 08/02/2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte recante numerose modifiche, in ultimo approvato con comunicazione della Commissione europea Ares (2015) 5828013 del 14/12/2015;

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm ;

DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 avente per oggetto "Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2" (supplemento ordinario n. 1 al BU n. 22 del 4/6/2015);

DD n. 326 del 4/06/2015 avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015" (supplemento ordinario n.2 del 5/06/2015 al BU n. 22 del 4/6/2015);

Determinazione dirigenziale n. 719 del 5/11/2015 avente per oggetto "PSR 2007-2013: misura 214 (Pagamenti agroambientali): campagna 2015. DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. Approvazione graduatorie delle domande delle azioni 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica".

Atti ARPEA

Determinazione del Direttore di Arpea n. 81 del 19/04/2016 avente per oggetto: "Disposizioni per la presentazione: - delle domande di pagamento con adeguamento degli impegni assunti come primo anno nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 "Tecniche di produzione integrata" e azione 214.2 "Tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi della Misura 10 operazione 10.1.1 e Misura 11 di cui al Reg. UE 1305/2013.; - delle domande di pagamento per gli impegni assunti ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29 marzo 2016."

Video tutorial

Nell'ambito del PAN:

Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l'agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Per informazioni consultare anche il sito <http://www.800333444.it/call.htm>

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza sugli applicativi è fornita dal call center unico al numero 011/2279



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28.10.2015

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

OPERAZIONE 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

OPERAZIONE 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA 2016

INDICE

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	3
DEFINIZIONI	3
FINALITÀ DELLA MISURA	4
RISORSE	4
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	5
TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI	5
ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	5
CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI	5
BENEFICIARI	6
OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA	8
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI	9
CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ CON LA MISURA 10 E LE ALTRE MISURE	9
DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	11
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE	11
IMPEGNI	12
IMPEGNI AGGIUNTIVI/FACOLTATIVI	14
Elementi di riferimento (Baseline)	17
INVARIABILITÀ DELLE SUPERFICI IMPEGNATE	18
ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO	18
RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO	19
TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI	19
DURATA	19

ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE.....	20
Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi	22
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	22
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	23
Posta Elettronica Certificata (PEC).....	23
Contenuto della domanda, allegati e sottoscrizione.....	23
Domanda di sostegno per operazioni di altra Misura (10) su richiesta del beneficiario	24
Domande di pagamento negli anni successivi.....	24
PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE.....	24
COMPETENZE	24
CONTROLLI MISURA 11	26
Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	27
Verballi di istruttoria	27
Chiusura delle istruttorie.....	27
REQUISITI PER IL PAGAMENTO	27
RIESAMI/RICORSI	28
SANZIONI NAZIONALI.....	29
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	29
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	29
TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	29
PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	30
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	30
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	32
CONTATTI	34

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **agricoltore attivo:** come definito dall'art. 9 del reg. (UE) 1307/2013, dagli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dall'art.3 del DM n.6513/2014, dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

FINALITÀ DELLA MISURA

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) consiste nell'insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione viticola) aumenta la naturalità dell'ambiente anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell'uso di macronutrienti e fitofarmaci,
- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico.

La misura mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e partecipa, inoltre, al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione" in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

In Piemonte si intende garantire un effetto di continuazione dei benefici e risultati raggiunti dalla misura omonima nella programmazione 2007-2013 e, per evitare il ritorno all'agricoltura convenzionale, viene sostenuta sia la conversione ai metodi di agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 sia il mantenimento delle pratiche biologiche adottate.

RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento, aventi impegni intrapresi dagli agricoltori in annualità precedenti (relative al PSR 2007-2013), ne viene garantita la copertura finanziaria a carico del PSR 2014-2020.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte dall'Organismo pagatore regionale Arpea nella

Determinazione (DD) n. 81 del 19/04/2016, e comunque entro le **ore 23:59:59 di lunedì 16 maggio 2016**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle domande che nel 2016 sono giunte alla 2^a annualità essendo state presentate come domande di aiuto (e di pagamento) nel 2015 ai sensi del bando della misura 214, azione 214.2 (D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e s.m.i.) del PSR 2007-2013 e che sono risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015.

TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Per adeguamento degli impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di un'azione della Misura 214 del PSR 2007-2013 (o di un'operazione o azione della Misura 10) e la contemporanea adesione agli impegni di un'operazione della Misura 10 (o di un'altra op. della Misura 10), purché l'adeguamento sia debitamente giustificato rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario².

L'adeguamento degli impegni non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno se concesso .

Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale.

L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Per le domande di cui alle presenti disposizioni, l'adeguamento degli impegni dell'azione 214.2 intrapresi nel 2015 negli impegni della Misura 11 nel 2016, era stato reso obbligatorio dalle disposizioni della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015, con la possibilità di recedere in caso di difficoltà nell'esecuzione dei nuovi impegni, senza la restituzione degli importi eventualmente percepiti. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente agli impegni facoltativi aggiuntivi rispetto all'impegno base 2015 dell'azione 214.2 che non trovano corrispondenza nell'operazione 10.1.1 (pacciamatura ecocompatibile) o che corrispondono a impegni aggiuntivi facoltativi dell'operazione 10.1.1. della Misura 10 che comportano maggiori vincoli o difficoltà di attuazione.

CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di un'azione della Misura 214 del PSR 2007-2013 (o di un'operazione o azione della Misura 10) e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11

² Le condizioni da rispettare per concedere l'adeguamento sono fissate dal par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

“Agricoltura biologica”, purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l’ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati ³.

La conversione dell’impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente operazione, indipendentemente dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Nelle presenti disposizioni viene riportata la conversione autorizzata nel 2016 dalla 214.1 (avente impegni assunti nel 2015) del PSR 2007-2013 all’operazione 11.1.1 della Misura 11 del PSR 2014-2020.

BENEFICIARI

1) *Beneficiari tenuti ad effettuare l’adeguamento degli impegni dall’azione 214.2 del PSR 2007-2013 alla Misura 11 del PSR 2014-2020*, che possono consistere in:

- a) titolari delle domande 214.2 presentate nel 2015 ai sensi della D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e della D.D. n. 326 del 4.6.2015 e s.m.i. che sono risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015 o
- b) imprenditori agricoli che nell’anno 2016 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti nel 2015 per l’azione 214.2 con la DGR e la DD indicate al punto a).

Nella tabella sottostante sono riportate le situazioni possibili delle domande del 2015 e l’adeguamento per esse previsto nel 2016:

DOMANDA 2015 (Ammissibile in graduatoria)	DOMANDA 2016 a seguito di ADEGUAMENTO
214.2 Tecniche di produzione biologica Livello di premio <i>Introduzione</i>	11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica
214.2 Tecniche di produzione biologica Livello di premio <i>Mantenimento</i>	11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

N.B. L’adeguamento previsto secondo l’alternativa descritta nella tabella sovrastante verrà proposto dalla procedura informatica, all’atto della presentazione delle domande di pagamento, in funzione del CUA aziendale,.

Tuttavia in fase istruttoria verranno effettuati controlli incrociati con l’elenco degli operatori biologici e il sistema ABIO al fine di accertare il periodo già svolto come operatore biologico (fino a 3 anni oppure 3 anni o più). Nel caso si accerti che la condizione 3) dell’op. 11.1.1 *Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica* (vedasi paragrafo “Condizioni di ammissibilità/esclusione” della Parte II “Descrizione delle

³ le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell’art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l’ambiente o il benessere degli animali, b) l’impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

operazioni e degli impegni”) non è rispettata, la domanda 2016 verrà assegnata all’op. 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica*, previa comunicazione all’interessato.

A seguito dell’adeguamento il beneficiario dovrà eseguire gli impegni dell’operazione indicata per gli anni restanti.

Nel caso del passaggio alla 11.1.1 Conversione, alla fine dei 3 anni di conversione verrà richiesta l’adesione all’operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica* oppure potrà essere concessa una proroga degli impegni dell’operazione 11.1.1 per raggiungere in totale (tra la 214.2 nel 2015 e l’operazione 11.1.1) almeno 5 anni.

2) *Beneficiari che intendano effettuare la conversione degli impegni dall’azione 214.1 del PSR 2007-2013 alla Misura 11 del PSR 2014-2020*, che possono consistere in.

- a) titolari delle domande 214.1 presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e della DD n. 326 del 4.6.2015 e s.m.i. che sono risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015, che volontariamente richiedano il passaggio all’agricoltura biologica di cui alla Misura 11 del PSR 2014-2020 o
- b) imprenditori agricoli che nell’anno 2016 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti per l’azione 214.1 con la DGR e la DD indicate al punto a) e che volontariamente richiedano il passaggio all’agricoltura biologica di cui alla Misura 11 del PSR 2014-2020.

Nella tabella sottostante sono riportate le situazioni possibili delle domande del 2015 e la conversione per esse prevista nel 2016:

DOMANDA 2015 (Ammissibile in graduatoria)	DOMANDA 2016 a seguito di CONVERSIONE
214.1 Tecniche di produzione integrata Livello di premio <i>Introduzione</i>	11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica
214.1 Tecniche di produzione integrata Livello di premio <i>Mantenimento</i>	

N.B. Il passaggio indicato nella tabella sovrastante verrà effettuato su richiesta dell’interessato o del CAA che lo assiste in quanto, come indicato al punto 1), la procedura informatica, all’atto della presentazione delle domande di pagamento, propone, in funzione del CUAA aziendale, la domanda di pagamento con l’adeguamento “ordinario” agli impegni dell’operazione 10.1.1. “Produzione integrata” della Misura 10.

A seguito della conversione il beneficiario dovrà eseguire gli impegni dell’operazione indicata per l’intero periodo dell’operazione 11.1.1 (3 anni).

Alla fine dei 3 anni di conversione verrà richiesta l’adesione all’operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica* oppure potrà essere concessa una proroga degli impegni dell’operazione 11.1.1 per raggiungere in totale (tra la 214.1 nel 2015 e l’operazione 11.1.1) almeno 5 anni.

Per entrambi i titolari di cui ai punti 1) e 2) vale il rispetto del seguente requisito:

I beneficiari della Misura 11 devono essere agricoltori attivi singoli o associati.

Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e della circolare di Agea Area coordinamento n. ACIU.2015.140 del 20.3.2015.

La verifica di tale requisito verrà effettuata mediante la banca dati dell'Organismo pagatore nazionale (Agea) e/o dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di pagamento e mantenuta per tutto il periodo di impegno.

OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

La Misura 11, sottomisura 11.1 operazione 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo per una durata di 3 anni.

La Misura 11, sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

La produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti

a) dalla CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale con Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8/02/2016;
- attuazione regionale con atti in via di predisposizione ;

b) dai CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

c) dai REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 3536 dell'8/02/2016;
- declinati a livello regionale,

d) dalla registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.⁴

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base illustrati nel paragrafo *Elementi di riferimento (Baseline)* sono condizioni per percepire interamente i premi.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti per la Misura 11 previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁵ e sono riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ CON LA MISURA 10 E LE ALTRE MISURE

Il sostegno delle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁶. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure viene riportata nella tabella sottostante. Nelle colonne non vengono riportate le operazioni o misure non cumulabili.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 o all'operazione 11.2.1 (considerate impegno base) ed agli impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. Produzione integrata della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013, citato in precedenza.

Nei casi in cui la Misura 11, operazione 11.1.1 venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

⁴ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

⁵ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

⁶ articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIA					10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI*		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13		
		IMPEGNI AGGIUNTIVI					IMPEGNI AGGIUNTIVI					AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE		13.1.1		
		IMPEGNI DI BASE	Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbato da sovescio autunno-vernino	Sommerzione invernale della risaia	IMPEGNI DI BASE	Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommerzione invernale della risaia	Erbato da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggiere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maicicole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	11.1 – Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	IMPEGNO AGGIUNTIVO Zootecnia biologica	Indennità compensativa
11.1	conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C				C	C	
11.2	mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C				C	C	
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C								C	C	C	C	C		C	

* I beneficiari delle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi al reg. (CE) 889/08, Allegato I.

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1 con l'unica operazione esistente 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 3 anni di adesione al citato regime di produzione.

La sottomisura 11.2 con l'unica operazione esistente 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 3 anni di adesione al citato regime di produzione, onde evitare l'abbandono delle pratiche utilizzate ed il ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

La Misura 11 (con le operazioni 11.1.1 e 11.2.1) agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE/I	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1 11.2.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 €*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni

Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;

- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni.

Il requisito del punto 2) si deve soddisfare mediante:

- a. la presentazione di una notifica di inizio attività sul sistema informativo Abio; tale notifica deve risultare almeno nello stato di “trasmessa” o “rilasciata” (da considerare come sinonimi);
- b. allegando alla domanda di pagamento un documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012, in corso in validità, rilasciato dall’OdC prescelto al beneficiario. Tale documento, se non disponibile al momento della presentazione della domanda, deve essere presentato al massimo entro il completamento dell’istruttoria della domanda di pagamento su richiesta dell’ufficio competente.

Il requisito di cui al punto 3) verrà verificato mediante l’applicativo ABIO del sistema informativo regionale (SIAP).

Operazione 11.2.1 Mantenimento

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013, degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014, dell’art.3 del DM n.6513/2014, dell’art. 1 del DM 1420/2015 e dell’art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015;
- 2) praticare l’agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3 anni.

Il requisito del punto 2) si deve soddisfare mediante:

- a. la presentazione di una notifica di inizio attività sul sistema informativo Abio; tale notifica deve risultare almeno nello stato di “trasmessa” o “rilasciata” (da considerare come sinonimi);
- b. allegando alla domanda di pagamento un documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012, in corso in validità, rilasciato dall’OdC prescelto al beneficiario.

Il requisito di cui al punto 3) verrà verificato mediante l’applicativo ABIO del sistema informativo regionale (SIAP).

IMPEGNI

L’esecuzione delle pratiche dell’agricoltura biologica (regolamenti (CE) n.834/2007 e n.889/2008) sia per l’operazione 11.1.1 che per la 11.2.1 deve avvenire **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata) con la possibilità di esclusione dei corpi aziendali separati.

Si considerano come corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall’applicazione del regime di agricoltura biologica nell’ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

- > i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un’unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un’azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- > i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);

- appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee;
 - i fruttiferi e la vite.

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. Rotazione pluriennale delle colture
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno.

Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno (il 4° e 5° anno di impegno si intendono effettuati ai sensi di proroghe del triennio o ai sensi dell'operazione 11.2.1 eseguita subito dopo l'op. 11.1.1). Gli anni del periodo di impegno decorrono a partire dal 2015 (anno di adesione all'azione 214.1 o all'azione 214.2 del PSR 2007-2013).

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione

strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.
9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)
10. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

IMPEGNI AGGIUNTIVI/FACOLTATIVI

Nel caso in cui nel 2015 il titolare della domanda ai sensi dell'azione 214.2 aveva già aderito ad un impegno aggiuntivo/facoltativo prosegue tale impegno come corrispondente impegno dell'operazione 10.1.1, eccezion fatta per la pacciamatura che non trova riscontro nel PSR 2014-2020.

In aggiunta agli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 possono essere assunti nel 2016 uno o più **Impegni facoltativi della Misura 10, in particolare dell'operazione 10.1.1 Produzione integrata** tra quelli di seguito indicati.

Impegno 11. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) nel frutteto o nel vigneto da proteggere, al fine di disorientare i maschi della specie da combattere e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Esso è applicabile a *melo, pero, pesco, susino, vite*.

Tuttavia, come specificato nel paragrafo “Entità del premo annuale”, per *pero* e *susino* il sostegno relativo all’adozione del metodo confusionale è condizionato all’esito di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall’OCM ortofrutta, che prevedono l’applicazione della lotta confusionale non potranno accedere a questo impegno.

Impegno 12. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbanti chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti. Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Le modalità di attuazione dell'inerbimento sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.

L’impegno è applicabile a: *melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite*.

Per il *nocciolo* sono ammissibili frutteti che nell’ultimo anno di attuazione dell’impegno di base non supereranno il settimo anno dall’impianto. Infatti si valuta che, in una situazione media, negli anni successivi al settimo non possa più essere conseguita un’adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto nel 2016, che costituisce il secondo anno di attuazione dell’impegno di base, l’impegno facoltativo può interessare i nocciolati per i quali tale secondo anno di impegno rappresenti al massimo il quarto anno dall’impianto.

Impegno 13. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell’agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L’installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

Impegno 14. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell’anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 11 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilevi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago contro cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede.</p>	<p>Condizionalità: I criteri di gestione obbligatori relativi all'impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale. I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>

<p>Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	
<p>Impegno 12 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite. 1. Frutteti di pianura. La pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila, per il quale sono ammessi la lavorazione meccanica o lo sfalcio. 2. Frutteti di collina/montagna e vigneti La pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) nell'interfila l'inerbimento permanente e nel sottofila l'inerbimento o la lavorazione meccanica (divieto di diserbo chimico). Sia nel caso 1) che nel caso 2), l'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo</p> <p>In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media >30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>
<p>Impegno 13 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 14 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie. a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p>	<p>Non pertinenti</p>

Per l'impegno facoltativo "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento vengono indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione di tali interventi o ne compromettono la buona riuscita, il richiedente può presentare entro la scadenza stabilita una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento.

Elementi di riferimento (Baseline)

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai

macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

INVARIABILITA' DELLE SUPERFICI IMPEGNATE

Per la Misura 11 non sono verificate le condizioni di cui al par. 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n.1305/2013, in quanto si applica ad appezzamenti fissi.

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno ammissibile nel primo anno.

Tale estensione dell'impegno (ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014) viene riconosciuta sia nel caso di aumenti della superficie dell'azienda del beneficiario che nel caso di aumento della superficie oggetto di impegno, nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Non viene garantito nel corso degli anni l'incremento del pagamento relativo agli aumenti di superficie, a causa dei vincoli di disponibilità finanziaria dei fondi utilizzati per i pagamenti.

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

Superfici improduttive: la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.

Impegni aggiuntivi facoltativi:

- se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se per gli anni rimanenti l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non dispone di superfici su cui possa essere operata tale compensazione;
- In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI

Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene, l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁷

I terreni oggetto di trasferimento, rispetto ai quali il subentrante ha intenzione di proseguire gli impegni del cedente, verranno inseriti in una domanda presentata dal subentrante entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e di anno in anno comunicato.

DURATA

11.1.1 Conversione

La durata degli impegni è triennale, con successiva adesione all'operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica o possibilità di proroga del primo periodo.

11.2.1 Mantenimento

La durata degli impegni è quinquennale. A seguito dell'adeguamento, avendo già svolto un anno di impegno nel 2015 dovranno essere mantenuti gli impegni per i 4 anni restanti.

ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Impegni di base operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica":

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno ⁸	450
Riso	600
Altri seminativi	375
Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360
Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Impegni di base operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica":

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700

⁸ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Noce e castagno ⁹	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale)*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alle operazioni in oggetto.

⁹ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi adottati aderendo ad essi tramite l'operazione 10.1.1 Produzione integrata

<i>Impegni facoltativi</i>	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo, pero (*)	150
Pesco, susino (*)	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

(*) Per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'approvazione di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

Finanziariamente i premi aggiuntivi e facoltativi fin qui descritti sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1.

I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II¹⁰ del reg. (UE) 1305/2013.

Il sistema informativo proporrà all'atto della presentazione della domanda di pagamento anche gli impegni aggiuntivi facoltativi adottati nell'anno 2015.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Per accedere al sostegno e ricevere il premio è necessario presentare una domanda di pagamento per il 2016 entro i termini e con le modalità fissati dalle disposizioni dell'Arpea con Determinazione del Direttore n. 81 del 19/04/2016 avente per oggetto: "Disposizioni per la presentazione: - delle domande di pagamento con adeguamento degli impegni assunti come primo anno nel 2015 ai sensi dell'azione 214.1 "Tecniche di produzione integrata" e azione 214.2 "Tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi della Misura 10 operazione 10.1.1 e Misura 11 di cui al Reg. UE 1305/2013.; - delle domande di pagamento per gli impegni assunti ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29 marzo 2016."

¹⁰ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

La citata DD n.81 del 2016 di Arpea è reperibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/411-determinazioni-anno-2016>

Nella presente Determinazione non vengono trattati gli argomenti di seguito elencati corrispondenti ai paragrafi (in numero e titolo) della DD n. 81 del 2016 di Arpea:

5. Dati e Dichiarazioni contenuti nelle domande;
6. Modalità di compilazione e di presentazione delle domande di pagamento;
7. Finalità di presentazione delle domande;
8. Termine di presentazione delle domande;
9. Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 reg. (UE) 809/2014;
10. Domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 reg. UE 809/2014;
11. Presentazione tardiva delle domande di pagamento;
12. Errori palesi (art. 4 reg. UE 809/2014);
13. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 4 reg. UE 640/2014);
14. Istruttoria e controlli;
15. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni a seguito dei controlli;
16. Cumulo delle riduzioni per le misure connesse alle superfici e agli animali;
17. Clausola di elusione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D. lgs. N. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013 lo scambio di informazioni debba avvenire attraverso strumenti informatici tra i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e persone;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- Cittadini privati.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Contenuto della domanda e allegati

La domanda di pagamento deve essere compilata in tutte le sue parti, deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale ed elettronico e può includere in allegato il documento giustificativo rilasciato dall'OdC, in formato *pdf*.

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi per via telematica , secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

La domanda della Misura 11 sarà compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare nello stesso modello:

- gli impegni aggiuntivi facoltativi (ad essa riservati) dall'operazione 10.1.1 Produzione integrata.

Domanda di sostegno per operazioni di altra Misura (M10) su richiesta del beneficiario

I beneficiari della misura 11 possono aderire nel 2016 alle operazioni della Misura 10 con essa cumulabili, aderendo al bando approvato con la DD n. 248 del 21/04/2016.

Nei prossimi anni di impegno in funzione della disponibilità delle risorse potrà essere concessa (o meno) la presentazione di domande di sostegno per le operazioni della Misura 10, compatibili con la Misura 11.

La scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

Domande di pagamento negli anni successivi

Nei prossimi anni i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

L'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento che esprime in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

La legge regionale 23 del 29 ottobre 2015 (articolo 8, commi 1 e 2) ha previsto di assegnare alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province (funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17/1999) e dalle Comunità montane (funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 17/1999) in virtù della specificità territoriale e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 ha individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l' ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Gli uffici delegati per lo svolgimento delle funzioni in via temporanea, a seguito della determinazione dirigenziale n. 905 del 29.12.2015 sono i seguenti:

Ambito territoriale	Settore regionale a cui è delegato lo svolgimento delle funzioni
Direzione agricoltura Alessandria	Settore regionale A1704A Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturale
Direzione agricoltura Asti	Settore regionale A1705A Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Direzione agricoltura Biella	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura
Direzione agricoltura Cuneo centro(*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza della Provincia di Cuneo</i>	Settore regionale A1706A Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura
Direzione agricoltura Cuneo periferica(*) <i>Comuni fino alla scorsa campagna di competenza delle Comunità montane</i>	Settore regionale A1701A Produzioni agrarie e zootecniche
Direzione agricoltura Novara	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Torino	Settore regionale A1707A Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile
Direzione agricoltura Verbanò Cusio Ossola (VCO)	Settore regionale A1708A Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
Direzione agricoltura Vercelli	Settore regionale A1702A Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura

(*) Le due sezioni (centro e periferica) della Direzione agricoltura Cuneo potranno essere raggruppate in un'unica struttura competente per la ricezione e l'istruttoria delle domande

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

CONTROLLI MISURA 11

Verrà tenuto conto dell'esito dei controlli e della vigilanza effettuati nell'ambito del regime biologico da uffici regionali, dagli Organismi di controllo ecc. ed essi potranno determinare conseguenze sull'entità del pagamento della domanda per le operazioni 11.1.1 e 11.2.1.

I controlli in loco per la misura 11 possono includere anche prelievi di campioni vegetali (frutti, foglie), di terreno o di acqua per sottoporli alla ricerca dei residui di fitofarmaci, cui viene di norma sottoposto il 30% delle aziende facenti parte del campione.

Per verificare il rispetto delle fasi fenologiche che altrimenti non potrebbero essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica in loco.

Controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

Sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Quest’ultima prevede (all’art. 29, comma 8) che l'amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative ad un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

Verbali di istruttoria

A conclusione dell’istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, dandone le motivazioni;
- negativo, dandone le motivazioni.

Lo svolgimento e l’esito dell’istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui si è detto interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni degli interessati è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.¹¹

Chiusura delle istruttorie

L’esito dell’istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC (o laddove ciò non risulti possibile, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Se l’istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l’ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia.

REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000€, la Pubblica amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un’idonea certificazione antimafia. A tal scopo può essere utilizzata la Banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia (B.D.N.A.) divenuta operativa dal 7 gennaio 2016, regolamentata dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193.

RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di pagamento.

Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.¹²

SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E' normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Di seguito vengono indicati i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le fasi delle domande di pagamento approvati con la deliberazione

della Giunta regionale (DGR) n. 14-3031 del 14.03.2016 (Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7/04/2016) ad integrazione della DGR 27.09.2010, n. 64-700 e s.m.i. ed avente per oggetto “Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”:

- l’istruttoria delle domande di pagamento e la formazione degli elenchi di liquidazione avverrà **entro 180 giorni** dal passaggio delle domande nella fase “istruibile” (dopo i controlli del sistema integrato di gestione e controllo e altri controlli amministrativi); i tempi del procedimento vengono interrotti in caso di richiesta di documentazione, dell’esame di quest’ultima, del contraddittorio con l’interessato).

Provvedimento finale: domande ammesse a finanziamento inserite in un elenco di liquidazione.

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905;

- rifiuto, revoca, riduzione o recupero del pagamento (o dei pagamenti) **al massimo 90 giorni** dalla notificazione all’interessato della contestazione dell’irregolarità/inadempienza riscontrata con i controlli amministrativi o in loco.

Provvedimento finale: provvedimento definitivo di decadenza o recupero,

Responsabile del procedimento: Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione delle disposizioni applicative, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web agricoltura;
- Gli atti di concessione con aggiornamenti periodici all’indirizzo trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente, nella sezione omonima ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 2 e art. 27);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- e) gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* dei Settori regionali della Direzione agricoltura competenti per territorio, individuati dalla Determinazione dirigenziale 29 dicembre 2015, n. 905.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005,
- Regolamento (UE) n. 335/2013 della Commissione, che ha modificato il reg. (CE) n.1974/2006;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 ;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Norme statali

- DM 08/02/2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte recante numerose modifiche, in ultimo approvato con comunicazione della Commissione europea Ares (2015) 5828013 del 14/12/2015;

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm ;

DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 avente per oggetto "Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2" (supplemento ordinario n. 1 al BU n. 22 del 4/6/2015);

DD n. 326 del 4/06/2015 avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015" (supplemento ordinario n.2 del 5/06/2015 al BU n. 22 del 4/6/2015);

Determinazione dirigenziale n. 719 del 5/11/2015 avente per oggetto “PSR 2007-2013: misura 214 (Pagamenti agroambientali): campagna 2015. DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. Approvazione graduatorie delle domande delle azioni 214.1 “Applicazione delle tecniche di produzione integrata” e 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica”.

DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto “Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell’allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica”.

Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto “D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica: aggiornamento dell’allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012”.

Atti ARPEA

Determinazione del Direttore di Arpea n. 81 del 19/04/2016 avente per oggetto: “Disposizioni per la presentazione: - delle domande di pagamento con adeguamento degli impegni assunti come primo anno nel 2015 ai sensi dell’azione 214.1 “Tecniche di produzione integrata” e azione 214.2 “Tecniche di produzione biologica” del PSR 2007-2013 in impegni ai sensi della Misura 10 operazione 10.1.1 e Misura 11 di cui al Reg. UE 1305/2013.; - delle domande di pagamento per gli impegni assunti ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29 marzo 2016.”

Video tutorial

Nell’ambito del PAN:

Guida all’uso corretto dei prodotti fitosanitari:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf)

CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l’agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Per informazioni consultare anche il sito <http://www.800333444.it/call.htm>

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L’Assistenza sugli applicativi è fornita dal call center unico al numero 011/2279966.